



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 135 del 19/08/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 luglio 2010, n. 298

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a "ZINCOGAM S.p.A" ubicato nel Comune di Soleto (Prov. LE), S.P.362 km 14,500 per l'impianto con codice attività IPPC 2.3. c - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 22.

L'anno 2010 addì 6 del mese di Luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “ Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- a livello italiano con il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili di settore.

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

vista la domanda e relativa documentazione presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società ZINCOGAM S.p.A, acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio AIA-IPPC in data 12.01.07 con il n. 793, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di zincatura a caldo.

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio AIA-IPPC con il n. 10130 del 21.07.2008, a corredo di quella precedentemente inviata, così come richiesto dall'Ufficio con le note prot. n. 2045 del 08.02.2007;

vista la comunicazione di avvio del procedimento avvenuta in data 10.11.2008 prot. n.15743;

visto che il gestore dell'impianto ha effettuato gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, trasmettendo copia dell'avvenuta pubblicazione su Gazzetta del Mezzogiorno con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia - Ufficio AIA-IPPC con il n.17814 del 18.12.2008;

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla SEGRETERIA TECNICA su base provinciale (costituita ai sensi della D.G.R. n. 1388/2006 con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 58/2007) presso la Provincia di Lecce in data 27.01.2009, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso degli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

preso atto:

- della prima Conferenza di Servizi tenutasi in data 23.04.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione e chiarimenti;
- della documentazione integrativa pervenuta a seguito della Conferenza di Servizi del 23.04.2010 e acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.06.10 con n. 7819 e n. 7820;
- dell'esito del sopralluogo congiunto effettuato presso l'impianto in data 14.05.2010, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti;
- della seconda Conferenza di Servizi tenutasi in data 08.06.2010 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale veniva approvato e sottoscritto la bozza dell'allegato tecnico, indicato nel presente provvedimento Allegato Tecnico "Allegato A", in detta sede, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti:
 - gli Enti esprimevano parere favorevole alle condizioni riportate nell'allegato tecnico e a condizione che la Società, entro 30 giorni dalla data del rilascio della presente Autorizzazione, presenti documentazione attestante la tenuta idraulica della fossa di raccolta dei reflui civili;
 - del parere conclusivo dell'ARPA Puglia - DAP Lecce pervenuto in data 30 giugno 2010 e registrato al protocollo dell'Ufficio inquinamento e Grandi impianti n 8782 del 30 giugno 2010 che esprimeva parere favorevole con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico Allegato A

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica e delle conferenze di servizi tenutesi in data 23 aprile 2009 e in data 08 giugno 2010 con parere favorevole al rilascio AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel presente provvedimento con allegati;
ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 5.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

preso atto che la ditta "ZINCOGAM S.p.A" - con sede a Soleto (LE) non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 761/2001 EMAS), e risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei);

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla ZINCOGAM S.p.A - stabilimento di SOLETO il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società "ZINCOGAM S.p.A" con sede e stabilimento in SOLETO (LE) alla Zona Industriale - S.P.362 km 14,500, per l'impianto con codice attività IPPC 2.3 c All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 23 (ventitrè) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 21 (ventuno) facciate;

stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento sarà aggiornata a seguito del completamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA avviato presso la competente Provincia di Lecce;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 59/05;
- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce e la Provincia di Lecce, ognuno nell'ambito delle

funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A e B";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Soleto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "ZINCOGAM S.p.A" con sede in Soleto (LE) S.P.362 km 14,500;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Soleto, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Lecce, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'ufficio Inquinamento Il Dirigente
e Grandi Impianti del Servizio Ecologia
Ing. Caterina Dibitonto Ing. Antonello Antonicelli

Il Funzionario
Dr.ssa Francesca Visicchio